

GIUSTIZIA PENALE NELLA TOSCANA DEL SEICENTO. IL PROCESSO A UN EBREO

GIUSEPPE DI GENNARO*

L'amministrazione della giustizia penale nel Granducato di Toscana al tempo dei Medici ha formato oggetto di accurata analisi da parte degli storici del diritto i quali hanno messo a nostra disposizione una vasta informazione sul sistema giudiziario e sul diritto, sostanziale e processuale, allora vigenti.

Possediamo, così, una doviziosa documentazione sulla materia che copre anche gli ultimi decenni del secolo diciassettesimo quando il dominio della famiglia Medici, al tramonto, si avviava verso l'estinzione¹.

Gli studiosi, nel condurre le loro ricerche, hanno potuto avvalersi della ricca documentazione contenuta negli archivi storici delle città toscane, primi fra tutti gli archivi fiorentini.

Ma chi vuole rivivere, come in flash back, il funzionamento della giustizia di allora, cogliendolo nel suo concreto operare fra la gente, può addentrarsi negli archivi fortunosamente conservati in alcune città minori della Toscana.

In essi è custodita la memoria di "casi giudiziari clinici" affidata a documenti che ci consentono, aldilà delle ricostruzioni sistematiche, di conoscere, quasi fossimo testimoni contemporanei, l'andamento della giustizia penale nel momento dell'azione.

La lettura dei verbali delle indagini e delle udienze dà, infatti, l'impressione di essere presenti allo svolgimento dei fatti che essi registrano.

Il caso che qui si presenta è stato esumato dall'archivio storico del comune di Monte San Savino in cui sono allineati, in bell'ordine, anno per anno, voluminosi fascicoli a partire dai primi anni del 1400.

La ricerca che ha riportato alla luce lo svolgimento del processo, di cui qui si racconta, non è stata motivata da interesse giuridico

* Membro del Comitato di Direzione della Rassegna penitenziaria e criminologica.

¹ Si veda, in particolare: DANIELE EDIGATI *"Gli occhi del Granduca-Tecniche Inquisitorie e Arbitrio Giudiziale nella Toscana secentesca"*, Ed. ETS 2009

quanto, piuttosto, da una curiosità storico-sociologica incentrata sulle relazioni personali fra la minoranza ebraica e la comunità 'cristiana' che abitavano nel paese.²

Il materiale emerso è, però, ricco di notizie che consentono anche interessanti osservazioni sulla gestione del processo, sul trattamento degli imputati e sul quantum di libertà e di diritti umani concesso al popolo.

I fatti si svolsero fra il 1697 e il 1699, quando era Granduca Cosimo III. La memoria di lui, che la storia ci consegna, non è lusinghiera. Egli assunse il potere a quarantasette anni, nel 1670, e lo mantenne fino alla sua morte nel 1723, lasciando il Granducato in dissesto nelle mani del figlio Gian Gastone, che fu l'ultimo Granduca della famiglia Medici.

Cosimo III, che il padre Ferdinando II avrebbe voluto avviare a studi scientifici e all'apprendimento della gestione del potere, subì la forte influenza della madre Vittoria Della Rovere. Costei, donna di strette vedute e bigotta, impose al figlio una educazione pedantemente religiosa che influì molto sulla mente e sul carattere di lui. Ne risultò una personalità instabile e contraddittoria. Cosimo dedicava gran parte del suo tempo alle funzioni religiose in chiesa e alle pubbliche processioni mentre, a tratti, si compiaceva di passatempi gioiosi dandosi a feste e a balli.

Dominato da ossessioni mistiche, prendeva decisioni estreme a tutela della moralità e del buon costume come quella di bandire dalle chiese tutti i quadri in cui fosse rappresentata la figura umana non completamente coperta. Il suo fervore religioso lo impegnò fortemente a combattere il peccato che egli individuava soprattutto nelle infrazioni alla morale sessuale, tanto che istituì l'Ufficio del Decoro Pubblico per prevenire e punire tutti i comportamenti sessuali fuori dal legittimo matrimonio.

Inevitabilmente la sua preoccupazione di tutelare la religione cattolica lo indusse a legiferare contro gli ebrei che, ai suoi occhi, rappresentavano una minaccia costante per la fede che egli professava.

Sotto i Granduchi precedenti gli ebrei, pur discriminati rispetto ai cittadini cristiani, avevano goduto di una larga tolleranza. I più attivi e capaci fra loro erano riusciti a creare produttive attività commerciali che spesso erano riguardate con favore dalle autorità perché comportavano vantaggi anche per la popolazione della zona.

² V. BRUNO PORTALEONE: *"Commercio Carnale con Femmina Cristiana"*, Ed. di Storia e Letteratura, Roma 2008

Questo era avvenuto anche a Monte San Savino dove la famiglia ebrea degli Usigli gestiva lucrosi affari e godeva di largo prestigio tanto da avere ottenuto il permesso di avere proprietà immobiliari in eccezione al generale divieto posto ai correligionari.

L'avvento di Cosimo III al potere mutò radicalmente il clima e la condizione sociale degli ebrei accentuando progressivamente la loro discriminazione fino al confinamento nel ghetto che fu istituito nel 1707.

Di particolare rilievo per quanto attiene alla giustizia sono i tre Bandi, che egli emise, "Sopra La Proibizione Del Commercio Carnale Fra Cristiani e Ebrei".

Nel primo, che risale al 1677, enunciò una fattispecie piuttosto generica dell'illecito che intendeva vietare e ne stabilì le pene. Ma evidentemente non ritenne sufficiente quanto prescritto e ritornò sull'argomento due anni dopo con altro Bando suggerito dalla constatazione che "le pene imposte fin'hora alli Ebrei, che ardiscono avere commercio carnale con le meretrici, e altre donne cristiane; e a Cristiani, che hanno commercio con le meretrici, e donne ebre, non sono state bastanti a impedire simili delitti". Di conseguenza stabilì pene più severe riferite ad una serie di fattispecie puntigliosamente articolata fino a prevedere la pena di morte "se poi oltre questo li s'aggiungessero altre qualità aggravanti, come di ratto, stupro, e altre considerate dalle Leggi".

Ma nemmeno questo acquistò l'ossessione anti ebraica di Cosimo III, tanto che l'anno seguente, il 1680, emise un terzo Bando intitolato "In aumento della proibizione del commercio carnale tra Cristiani, e Ebrei".

Questo documento merita una attenta considerazione perché, con il fine dichiarato di voler contrastare il promiscuo "commercio carnale", introdusse per la prima volta nello Stato toscano una legislazione diretta a separare fisicamente gli ebrei dal contesto sociale in cui vivevano.

L'editto si apre con la considerazione che "se bene per i Bandi del 1 Luglio 1677, e del 16 giugno 1679, a sufficienza si può comprendere, che per estirpare per quanto mai si possa il commercio carnale tra Cristiani, e Ebrei, non hanno i predetti Cristiani, e Ebrei a poter coabitare nelle medesime case, ancorchè in appartamenti affatto distinti, e diversi, mentre entrino per la medesima porta, o siano in altro qualsivisia modo comunicabili, non solamente per porte, ma anco per mezzo di finestre, o comodità di tetti; nondimeno perché tale proibizione non si è specialmente espressa, ci sono state alcune famiglie Cristiane, e Ebree, che hanno avuto ardire di coabitare nella medesima casa, e da Iusdicendi sono state tollerate".

Segue poi una meticolosa previsione di tutte le possibili ipotesi abitative che avrebbero potuto, in qualche modo, favorire il paventato rapporto interpersonale.

Quanto alle sanzioni, dopo aver riaffermato la vigenza di quelle stabilite nei precedenti Bandi, ne prevede altre e aggiunge la possibilità di “maggiori pene afflittive ad arbitrio del Giudice”.

L'analisi di questo Bando è interessante anche perché da essa traspare quella che doveva essere la realtà dei rapporti fra cristiani ed ebrei a livello popolare.

Evidentemente fra i membri delle due comunità vi era una familiarità che persisteva anche di fronte alle proibizioni dell'autorità. Ciò si evince non solo dall'incipit del testo ma anche dalla sollecitazione rivolta ai cittadini perché “palesemente, o segretamente” denunciino gli illeciti assicurando loro il beneficio di un terzo della pena pecuniaria che sarebbe stata inflitta ai denunciati.

È da ritenere, poi, che anche i giudici avessero verso gli ebrei una disposizione d'animo analoga a quella dei comuni cittadini poiché il Bando da un lato ne denuncia la tolleranza e dall'altro li stimola ad applicarne le previsioni promettendo “al Giudice che condannerà” “un altro terzo” della pena pecuniaria inflitta.

Sempre in tema di giustizia si deve ricordare che Cosimo III nel primo decennio del suo regno, sollecitato da illuminati consiglieri, si accinse alla riforma del sistema giudiziario penale tanto da creare la “Deputazione per la riforma dei magistrati” a cui dette mandato di rivedere la disordinata e inefficiente struttura esistente. Egli accettò la proposta della Deputazione di istituire il tribunale della “Ruota Criminale”, che entrò in funzione nel 1680.

La Toscana si dotò, così, di un tribunale, composto da qualificati giuristi, che assunse le competenze che prima esercitavano gli Otto di Guardia e Balìa.

Purtroppo, però, il suo interesse per la giustizia decadde presto: il sistema tornò a deteriorarsi e la Ruota Criminale fu soppressa nel 1699.

I fatti che determinarono il processo di cui si tratta avvennero nell'anno 1697.

Un giovane ebreo, certo GraziaDio Vitale Portaleone, fu inviato da Mantova, dove risiedeva, a Monte San Savino per lavorare nelle attività commerciali della famiglia degli Usigli, suoi parenti. Il capofamiglia, Leone, suo zio, gli affidò la gestione di una rivendita di tabacco.

Dopo alcun tempo in cui le relazioni fra il giovane e gli Usigli si erano svolte pacificamente, insorsero degli attriti e si creò malanimo

fra l'ospite e i suoi parenti. Questi lo sospettavano infedele nella gestione della rivendita mentre il GraziaDio, da parte sua, li accusava di essersi appropriati di una considerevole somma che la di lui madre aveva messo nelle loro mani per le cure del figlio. La tensione crebbe quando, all'insaputa del giovane, fu assunta altra persona per la gestione della rivendita.

Turbato da questi avvenimenti il GraziaDio, il 25 dicembre del 1697, irruppe nell'abitazione degli Usigli, armato di coltello. Nel corso di una furibonda rissa accoltellò il capofamiglia Leone, il figlio di lui Abramo e la moglie di altro figlio, donna Maraviglia, dopo di che si allontanò rifugiandosi nella canonica della chiesa di Sant'Agata.

Immediatamente si mise in funzione l'apparato della giustizia tanto che lo stesso giorno si procedette al compimento di quelli che potremmo definire "accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone". Dal verbale risulta che gli atti relativi furono compiuti nel corso di un sopralluogo condotto dal Cancelliere della Corte, da un notaio e da un medico.

La fase giudiziale seguì immediatamente. Infatti il giorno dopo, 26 dicembre, venne esercitata l'azione penale con la formulazione dell'imputazione per lesioni plurime. L'iniziativa fu presa dal Bargello, un funzionario a capo della polizia, che aveva competenze in qualche modo riconducibili a quelle dell'odierno pubblico ministero.

La richiesta di procedere fu indirizzata al Commissario del Granduca, in veste di giudice monocratico, certo Fabrizio Venturini, che, a distanza di sole ventiquattro ore, il 27 dicembre, iniziò l'istruttoria dibattimentale, in contumacia dell'imputato, continuandola nei giorni seguenti.

I verbali delle udienze attestano fedelmente l'escussione di molti testimoni e la capacità del giudice nel porre domande pertinenti.

Quattro giorni dopo, il 31 dicembre, un testimone, nel rendere le sue dichiarazioni, fece accenno, per la prima volta, a una certa relazione di GraziaDio con una fanciulla che, essendo serva presso una famiglia cristiana, presumibilmente non era ebrea. Egli affermò di aver veduto i due "ridere assieme, farsi saluti e cose simili pubblicamente che lo sa tutto il paese"; lei che abitava in una casa "dirimpetto alla casa e bottega degli Usigli... era quasi sempre alla finestra e lui a bottega e così stavano in continui amoreggiamenti". Non sa, tuttavia, se "detto GraziaDio e detta serva siano passati ad atti di maggiore confidenza..".

Altri testimoni vennero interrogati per acquisire maggiori elementi su questa relazione, nessuno, però fu in grado di affermare

se fra i due ci fosse stato qualcosa di più di quanto già riferito.

Comunque il Bargello ritenne le testimonianze raccolte sufficienti per elevare imputazione di commercio carnale nei confronti della ragazza, Orsola Orsini, facendo istanza di procedere contro di lei il giorno 22 gennaio 1698.

Non è chiaro se il promotore di giustizia estese l'accusa anche a GraziaDio. Sta di fatto, però, che il giorno successivo il Commissario stesso formalizzò l'imputazione suddetta a carico di ambedue chiamando a giudizio anche certa Maddalena Marianelli con l'accusa di aver favorito gli incontri fra i due facendoli accedere insieme nella sua abitazione³.

L'istruttoria dibattimentale andò avanti per circa due mesi. Furono sentiti molti testi. Orsola fu sottoposta a continui interrogatori ai quali seppe tenacemente resistere proclamando la sua innocenza. Ammise di avere avuto qualche confidenza con l'ebreo ma ciò aveva fatto incoraggiata anche da un sacerdote che contava sulla simpatia che esisteva fra i due per indurre al battesimo e alla conversione il GraziaDio.

Fu anche disposta una perizia ginecologica per accertare se la ragazza fosse vergine. L'esame fu condotto da due praticone chiamate da fuori. Il loro giudizio, basato sul colore della vagina, fu a favore della deflorazione.

Per vincere la resistenza dell'imputata e costringerla a confessare il Commissario ordinò che fosse sottoposta alla "tortura della fune", dopo essersi munito dell'autorizzazione della superiore magistratura degli Otto di Guardia e Balia, così come prescriveva la legge quando si faceva ricorso a questo tremendo supplizio. Ma nemmeno sotto tortura la giovane ammise la colpa.

In un giorno imprecisato, prima della conclusione del giudizio, il Commissario trasmise tutti gli atti del processo all'Auditore di Sua Altezza Serenissima.

Il giorno 26 marzo 1698 venne emessa la sentenza che così dispose: nei confronti di GraziaDio a) per il commercio carnale scudi 300 e anni tre di confino (trasformati in cinque anni di carcere in caso di inadempimento); b) per le lesioni personali lire 120; c) concessione di un termine di quindici giorni per purgare la contumacia. Nei confronti di Orsola un anno di esilio da Monte San Savino. Assoluzione per insufficienza di prove per la Marianelli.

Va notato che la sentenza venne notificata ad Orsola nello

³ Mentre dai verbali di udienza non risulta che il Bargello abbia promosso l'azione penale anche nei confronti di Graziadio Portaleone ciò viene affermato nella sentenza conclusiva del giudizio.

stesso giorno e a GraziaDio ben cinquantasette giorni dopo.

Ma la vicenda giudiziaria non si conclude qui.

Un nuovo verbale, datato 22 maggio 1698, informa di una udienza di riapertura del processo nei confronti del solo imputato GraziaDio che, essendosi costituito entro il termine di quindici giorni dalla notifica della sentenza, aveva purgato la contumacia.

In questa fase si coglie una atmosfera molto diversa dalla precedente.

Nel corso della prima procedura gli Usigli, parti lese, erano stati accaniti accusatori, i testimoni, sia pure con diverse gradazioni, avevano mostrato più avversione che simpatia per gli imputati. Il Commissario era stato duro e insistente nella sua inquisizione fino ad imporre la tortura.

Ora, invece, si avverte, per ogni verso, un atteggiamento di indulgenza o, addirittura, di favore per il giudicando.

Già nel riassumere il dispositivo della sentenza precedente il verbalizzante, sintetizzando la descrizione dei fatti per cui è processo, ne attenua la gravità. Le lesioni (di cui almeno quella inferta ad Abramo, che aveva cagionato la fuoriuscita di un'ansa intestinale dall'addome, era da considerarsi grave) vengono descritte come "ferite leggierissime per sua necessaria e moderata difesa e non con animo di offendere". Leone Usigli non si presenta e i suoi familiari non mostrano risentimento. I testimoni scolorano le loro precedenti affermazioni e non fanno induzioni malevole.

Vale la pena riportare alcune parti della deposizione di uno di loro, certo Biagio Ciaperoni, che sono emblematiche dell'atteggiamento generale:

"Interrogato che dica che causa habbi in questo tribunale detto GraziaDio Risponde il giorno di Natale prossimo passato ebbe che dire in casa con li figlioli del dottore Usili: il povero giovane fu bastonato, sgraffiato e percosso; e, perché a sua difesa ferì non so chi di loro, fu processato.

Interrogato come sappi che detto GraziaDio fusse percosso e graffiato.

Risponde l'istessa sera che seguì questo accidente quasi subito io lo veddi sulla porta della Compagnia dei Bianchi tutto sbigottito, et abbaruffato che erano circa due ore di notte se non erro, e mi disse che Ferrante et Abramo Usigli suoi cugini l'havevano voluto ammazzare perché gli chiedeva il suo, e che se non aveva il temperino in tasca l'haverebbe fatta male e mi mostrò la gola tutta sangue.....lo condussi in casa del priore di S. Agata attaccata alla chiesa".

L'imputato fece richiesta di presentare una lista di testimoni a

difesa indicando quindici capitoli su cui interrogarli. Il Commissario nell'accogliere la richiesta specificò che non si sarebbe avvalso dei testimoni "se non in quanto dichino la verità".

Lo svolgimento delle udienze, tutte dedicate all'escussione dei testi, durò sessantanove giorni.

Il 30 luglio 1698 fu emessa la sentenza: "contro GraziaDio Vitale Portaleone ebreo di Mantova contro il quale ed altri, a querela di Lorenzo Milani bargello per nostra sentenza da noi lata in sua contumacia il 26 marzo 1698 si procedette alla condennazione per le cause che in essa, e specialmente per il capo del commercio carnale di scudi 300 e tre anni di confino a Pisa e suo capitanato pena anni cinque di Stinche⁴ non osservando, e per il capo della ferita in lire 120, con riserva di giorni quindici a comparire e giustificarsi... e perché il detto GraziaDio comparse e si giustificò nel riserva suddetto, perciò revocando detta prima sentenza del 26 marzo 1698 condanniamo l'ebreo inquisito suddetto per tutto il risultante per lui dal processo arbitrariamente in scudi cento..".

Dagli atti dell'archivio si può, poi, conoscere quella che possiamo definire la fase esecutiva. Sappiamo, così che il condannato fu liberato dal carcere, dove era rimasto dal momento della sua costituzione, a seguito di suo impegno formale, avanti al giudice, di pagare il suo debito di cento scudi con la garanzia dello zio Leone. Seguono domande di grazia, di parziale riduzione del debito e di rateazione del pagamento. Sappiamo, ancora, che il 10 gennaio 1699 il GraziaDio si trovava in carcere presumibilmente per non avere, a quel momento, saldato completamente il suo debito con la giustizia.

Non si può pretendere che dagli atti di un solo processo si possano ricavare notizie sul funzionamento dell'intero sistema di giustizia in Toscana sul finire del secolo XVII. Su di esso, come accennato avanti, hanno indagato qualificati studiosi che ci hanno fornito un quadro esauriente della materia.

Questo singolo processo, però, pur nella sua singolarità, ci fornisce dati interessanti sulla prassi giudiziaria e sul comportamento delle figure pubbliche e dei privati cittadini che sembrano muoversi come "dramatis personae" nella luce del palcoscenico che si materializza nella nostra mente alla lettura delle carte dell'archivio di Monte San Savino.

Chi è interessato agli aspetti giuridici della vicenda coglie numerosi spunti di riflessione e di comparazione con la giustizia del nostro tempo.

⁴Il carcere delle Stinche ha funzionato a Firenze fino ai giorni nostri.

La prima osservazione riguarda la natura e la posizione del giudice. Si è visto che la Ruota Criminale, composta da giuristi qualificati, era, al momento del processo, prossima all'estinzione per disinteresse e noncuranza del supremo potere. La sua agonia e cessazione emblemizzano la cultura politica e sociale del tempo che non era certamente impegnata nel rispetto della libertà individuale e di quei beni che oggi definiamo diritti umani.

Il giudice era un commissario del Granduca, più o meno un "missus domini" della cui indipendenza è lecito dubitare. Nella specie non si può, tuttavia, parlare di un giudice speciale perché dallo stesso archivio si ricava la prova che il medesimo commissario trattava ogni altro caso di giustizia penale in quella giurisdizione.

Ci sono due momenti del comportamento del commissario che ci fanno dubitare della sua indipendenza.

L'uno riguarda l'eccessiva determinazione e la durezza, durante la prima fase processuale, nel trattare una imputazione che aveva ad oggetto due temi che ossessionavano il principe: religione e sesso. Si ha l'impressione che il Venturini fosse interessato a ben figurare agli occhi del Granduca servendo puntualmente le sue ossessioni.

L'altro momento concerne un atto formale regolarmente verbalizzato e cioè la trasmissione di tutti gli atti processuali al senatore Andrea Poltri auditore di Sua Altezza Serenissima prima dell'emissione della sentenza. Tale adempimento, che non risulta fosse previsto dalla normativa vigente, non può significare altro che una condizione di subordinazione del giudice al potere politico. Da esso si può desumere che Cosimo III, direttamente o per interposta persona, intendeva controllare l'operato del giudice e probabilmente impartire disposizioni su come decidere.

La imparzialità del giudice era, poi, condizionata dal diritto, riconosciutigli dal Bando del 1680, di beneficiare di un terzo della pena pecuniaria inflitta. È da notare che tale beneficio era stato previsto nel Bando dopo che, nella premessa, veniva lamentato che le infrazioni al divieto di commercio carnale "da Iusdicendi sono state tollerate".

Gli imputati non godevano dei diritti della difesa tanto che non erano assistiti da un difensore né in udienza né durante le operazioni peritali⁵.

Altra circostanza che fa dubitare della correttezza della

⁵ Leggendo i capitoli su cui l'imputato ha chiesto l'interrogatorio dei testimoni si è propensi a credere che egli, sia pure fuori dal processo, sia stato assistito da un valido legale.

procedura si coglie nelle notifiche. Come si è detto, la prima decisione di condanna fu notificata ad Orsola lo stesso giorno della sua emissione e a GraziaDio ben cinquantasette giorni dopo. Si può pensare, allora, che vi siano stati contatti fra la Corte e il condannato e che la notifica sia stata ritardata per dare a lui la possibilità di costituirsi nei quindici giorni successivi per sanare la contumacia.

Resta, però, il quesito del perché, ove vi fosse stato l'intento di favorire l'imputato, non si sia fatto ricorso all'istituto della comparsa "ad novas" che consentiva di sanare la contumacia costituendosi anche fuori dal termine del "riservo" per concessione del Principe. Ciò avrebbe evitato quello che appare essere stato uno specioso ritardo nella notifica.

Forse la risposta può essere data osservando che il GraziaDio era ebreo e che a quel tempo non vi era disponibilità dell'autorità a mostrare alcuna condiscendenza verso gli ebrei e che, quindi la concessione "ad novas" suonava inopportuna. Si era, perciò, preferita una via traversa.

Una apprezzabile disposizione garantista è il divieto al giudice di imporre la tortura senza aver ottenuto il permesso della magistratura superiore, il che dimostra come, pur trovandoci ancora in un'epoca oscura del diritto, si era fatto un primo passo sulla via della sensibilità per tutela della persona rispetto alla brutalità dei trattamenti nei secoli precedenti.

Bisogna ammettere, infine, che non è facile giustificare il diverso atteggiamento del giudice, delle persone offese e dei testimoni nelle due fasi del processo.

Possiamo ipotizzare che la durezza del giudice nella prima fase sia stata in parte influenzata dalla contumacia dell'imputato. A questo proposito va ricordato che in quel sistema la contumacia veniva percepita come un'offesa alla Corte e ad essa si attribuiva generalmente il valore di ammissione di colpa. Inoltre non era emersa alcuna circostanza favorevole che facesse propendere per favorire i giudicandi e trattandosi di un reato odioso al Granduca il giudice era motivato a compiacerlo.

Quanto all'atteggiamento benevolo nella seconda fase la spiegazione che appare più probabile va ricercata sul terreno della religione.

Dagli atti processuali risulta che un sacerdote e un chierico avevano intravisto nel comportamento di GraziaDio una sia pur remota possibilità di conversione. Dopo la prima condanna il giovane si rifugiò in una chiesa e fu accolto dal priore.

Nella indicazione delle circostanze su cui chiese l'interrogazione dei testimoni l'imputato ci tiene a far sapere che si è rifugiato in una

chiesa e che “pubblicamente nella Terra del Monte San Savino si diceva che Orsola...allettasse detto GraziaDio per indurlo a farsi cristiano, e non ad altro fine” e ancora “Li detti testimoni, ancor essi, in vari modi allettavano il detto GraziaDio a farsi cristiano”; “Del genio che aveva il detto ebreo nel conversare co’ cristiani, e alla sua buona indole, essi testimoni credevano, et universalmente nella Terra del Monte San Savino si diceva, che detto GraziaDio si facesse cristiano”.

Noi non sappiamo se realmente il giovane propendesse a farsi cristiano ma possiamo ragionevolmente ritenere che nel clima di fondamentalismo religioso, istaurato da Cosimo III, questa apparente propensione riferita da più testimoni abbia giocato a favore dell'imputato.